

964

CONVENZIONE PER IL TIROCINIO PRE e POST-LAUREAM PER GLI STUDENTI E I LAUREATI IN PSICOLOGIA

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Facoltà di Psicologia², con sede in Roma, via dei Marsi, 78 c.f. 80209930587, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal prof. Francesco Avallone, nato a Roma il 28.10.1943, giusta delega rilasciata con DR. del 18 Giugno 2001.

E
ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE "ANOLF"
..... (denominazione dell'Azienda/Ente ospitante con sede legale
in ROMA, VIA Salaria n. 89, C.F. 91018300599....., d'ora in poi denominata
"Associazione" rappresentata/o dal Sig. OBERDAN CIUCCI....., nato a
COLEFERRO, il 13.03.'46.....

Premesso che:

- l'art. del D. M. 13. 1. 1992 n. 239 stabilisce che all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati in Psicologia che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream e che tale tirocinio post-lauream può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962 n. 1859;
- l'art. 6 del D.P.R. 328/01 affida a una convenzione stipulata tra gli Ordini e le Università l'indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Università "la Sapienza" ha approvato, nella seduta del 6. 10. 98, il testo regolamentare delle convenzioni con Enti pubblici e privati, presso cui favorire stages e tirocini di formazione;
- visti i criteri indicati dalla Commissione paritetica Ordine/Università prevista dal punto 13 della convenzione sopraindicata :

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Azienda/Ente si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. soggetto/i per anno o per semestre in tirocinio di formazione ed orientamento (ai sensi dell'art. 18 della legge 24. 6. 1997, n. 196).

H. Mura

Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio pratico pre e post-lauream

Art. 2

Le parti convengono che la presente convenzione, relativa alle attività di tirocinio pre e post-lauream, non può dare luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Azienda/Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.

Art. 3

L'Azienda/Ente prende atto che il tirocinio pratico post-lauream ha la durata di un anno e si articola in due semestri consecutivi fissati dal D.M. 13.1.1992 n.239 con inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno.

I due semestri dovranno riguardare attività psicologiche relative a due delle seguenti aree:

psicologia generale
psicologia clinica
psicologia sociale
psicologia dello sviluppo

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dall'Azienda/Ente in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato sempre dall'Azienda/Ente.

In ottemperanza a quanto previsto nel Regolamento Tirocini della Facoltà di Psicologia, il tutor deve essere uno psicologo iscritto all'Albo Professionale, da almeno 3 anni e facente parte dell'organico dell'Azienda - Ente.

Qualora nell'Ente non sia prevista tale figura professionale, è possibile stipulare un accordo con un docente della Facoltà di Psicologia che si assume la responsabilità di tutor del tirocinio. Tale eventualità dovrà essere vagliata dalla Commissione paritetica.

Le attività e le presenze dei tirocinanti dovranno essere documentate con la firma del tutor designato dall'Azienda /Ente che si assume la responsabilità formativa e del responsabile della Struttura interessato, nel libretto personale che viene rilasciato al tirocinante dall'Università.

Sarà compito dello studente consegnare tale libretto alla Segreteria Studenti, insieme ad una relazione sulle attività svolte (3 - 4 cartelle) controfirmata dal tutor (e ove presente) dal supervisore universitario.

Art. 4

L'Azienda/Ente prende atto che il tirocinio pre-lauream ha la durata di un semestre e può avere inizio in qualsiasi momento dell'anno. L'attività di tirocinio, definita in base a specifici progetti di formazione tenendo conto delle competenze professionali specifiche richieste dai singoli corsi di laurea e delle attività della struttura stessa, è seguita da un tutor designato

Alcova

dall'Azienda/Ente. Il tutor ha il compito di verificare l'andamento del tirocinio e coordinare la partecipazione dello studente alle attività individuate per il tirocinio. Qualora tale tutor non fosse uno psicologo iscritto all'Albo Professionale da almeno tre anni, sarà compito della Commissione Tirocini individuare, tra i docenti del Corso di Laurea frequentato dallo studente, anche un *supervisore del tirocinio* che parteciperà alla definizione del progetto di formazione e alla valutazione della sua realizzazione.

Alla fine dell'attività formativa, l'Azienda/Ente consegnerà al tirocinante un attestato di frequenza con la firma del Responsabile aziendale e del tutor designato dall'Azienda/Ente, con l'indicazione delle ore svolte dal tirocinante.

Sarà compito degli studenti consegnare tale attestato alla Segreteria degli Studenti di Piazza Indipendenza per gli adempimenti amministrativi.

Art. 5

Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda/Ente in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il corso di laurea frequentato (solo nel caso del tirocinio pre-lauream)
- il nominativo del tutor (e, ove presente, del supervisore universitario);
- il periodo di svolgimento del tirocinio
le aree dei due semestri di tirocinio (solo nel caso di tirocinio post-lauream);
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
gli obblighi del tirocinante

Tale progetto formativo dovrà essere firmato dal responsabile della struttura che accoglie il tirocinante e presentato contestualmente alla domanda di tirocinio che il laureato farà, secondo le scadenze previste, presso la Segreteria della Facoltà di Psicologia.

Nel caso del tirocinio pre-lauream tale progetto formativo dovrà essere firmato dal tutor della struttura che accoglie il tirocinante e presentato contestualmente alla domanda di tirocinio che lo studente presenterà, secondo le scadenze previste, alla Commissione tirocini delle Facoltà di Psicologia¹ e Psicologia².

Art. 6

- Durante lo svolgimento del tirocinio e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 7

- Le parti convengono che l'Azienda/Ente può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero di tirocinanti da accogliere ogni semestre/anno, nel rispetto del D.L. n. 142 del 25 Marzo 1998, art. 1.


Art. 8

- L'Università assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 9

- La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha la durata di tre anni ed è rinnovabile su esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo tra le parti stesse.

 (data) 18-03-2005

(firma per l'Università)



(firma per l'Azienda/Ente)

(la convenzione dovrà essere redatta in triplice copia)

